





















All'Ill.mo Capo del Dipartimento per lo Sport Presidenza Consiglio dei Ministri Dott. Giuseppe Pierro

Nota giuridica in merito alle Sessioni di allenamento a porte chiuse, in ZONA ROSSA, degli atleti agonisti partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli ENTI di PROMOZIONE SPORTIVA.

## Premesso che

1. il DPCM 2 marzo 2021, all'articolo 41, (che non ha modificato, in alcun modo, sul punto, il precedente DPCM 14 gennaio 2021) prevede che in ZONA ROSSA siano sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS), non vietando, invece, esplicitamente, le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS stessi.

## Considerato che

- 1. Le manifestazioni di preminente interesse nazionale organizzate da un EPS possono prevedere sede organizzativa in zona diversa da quella in cui gli atleti agonisti si allenano (es. in ZONA GIALLA, ARANCIONE, BIANCA);
- 2. Le ordinanze Regionali approvate, dopo l'approvazione del DPCM 2 marzo 2021, per regolamentare le ZONE ROSSE attive sul territorio nazionale, unanimemente, prevedono l'applicazione delle misure previste dal Capo V del DPCM 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) ovvero, in campo sportivo l'applicazione dell'Art. 41 che sospende tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, nonchè tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS. Nessuna ordinanza sospende invece la possibilità di effettuare le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS stessi;

## A prova di ciò:

- ➢ Il Decreto del presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 25 del 3 marzo 2021 per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna, per i comuni della provincia di Modena e per i comuni della Provincia di Reggio-Emilia;
- ➢ Il Decreto del presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 28 del 6 marzo 2021, per i comuni delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo N. 13 DEL 5 MARZO 2021;
- Ordinanza del presidente della Giunta Regionale Toscana N° 14 del 06 marzo 2021 avente ad oggetto Disposizioni restrittive Comune di Castellina Marittima (LI);

- Ordinanza del presidente della Giunta Regionale Toscana N° 11 del 05 marzo 2021 avente ad oggetto Disposizioni restrittive Comune di Cecina (LI)
- 3. l'Ordinanza del Comune di Bologna PG (Nr. / Anno) 102146/ 2021 del 4 marzo 2021, avente ad oggetto *EMERGENZA COVID-19. UTILIZZO A PORTE CHIUSE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AL CHIUSO, COMPRESE LE PALESTRE SCOLASTICHE,* dispone che, dal 6 marzo fino al 30 aprile 2021, è consentito sull'intero territorio comunale l'utilizzo a porte chiuse degli impianti sportivi pubblici al chiuso, comprese le palestre scolastiche, per lo svolgimento di attività sportive individuali e di squadra praticate da atleti agonisti che svolgono attività riconosciuta dal Coni e dal Cip di preminente interesse nazionale, nel pieno rispetto dei protocolli delle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva, nonché dai provvedimenti a carattere locale così come comunque definito dal DPCM 2 marzo 2021, riconoscendo, pertanto, agli atleti agonisti degli EPS che partecipano ad eventi di preminente interesse nazionale, di potersi allenare a porte chiuse negli **impianti sportivi pubblici al chiuso, comprese le palestre scolastiche**.
- 4. in applicazione del c.d. "principio di legalità", non si può vietare ciò che non trova in una legge un espresso divieto (ed il DPCM 2 marzo 2021, nè all'articolo 41 nè in altro punto vieta le sessioni di allenamento degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS stessi);

Giusta conclusione è, pertanto, che anche in zona Rossa, NON esiste presupposto alcuno per il quale non debbano essere consentite, dal DPCM 2 marzo 2021, le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS stessi. Se invece gli orientamenti sono quelli di una maggiore prudenza, non si capisce perché non vengano fermate attività e allenamenti nella loro totalità.

Si chiede, pertanto, di apportare opportuna correzione della risposta alla FAQ n. 5.

## cordiali saluti

Antonino Viti – ACSI
Bruno Molea – AICS
Luca Stevanato – ASC
Claudio Barbaro – ASI
Luigi Fortuna – CSAIN
Francesco Proietti – CSEN
Vittorio Bosio – CSI
Luigi Musacchia - CSN Libertas
Antonio Dima - CUSI
Paolo Serapiglia – ENDAS
Gran Francesco Lupattelli – MSP
Marco Perissa – OPES
Ciro Bisogno – PGS
Vincenzo Manco – UISP
Damiano Lembo – US Acli